

PROVINCIA DI BENEVENTO

(Convenzione per utilizzo locali a titolo temporaneo)

TRA: la PROVINCIA DI BENEVENTO (in seguito indicata anche come "locatore") con sede in Benevento alla piazza Castello-Rocca dei Rettori, codice fiscale n. 92002770623, qui rappresentata dal _____ nato a _____ () il _____, nella qualità di _____, domiciliato per la carica in Benevento presso la sede dell'Ente.

E: il COMUNE DI SAN GIORGIO del SANNIO (in seguito indicato anche come "conduttore") con sede in San Giorgio del Sannio Piazza Municipio 1, codice fiscale n. 80001390626, qui rappresentata dal _____ nato a _____ () il _____, nella qualità di _____ e delegato con determinazione n. _____ alla stipula di contratti in rappresentanza del Comune, e domiciliato per la carica in San Giorgio del Sannio presso la sede del Comune;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento con delibera Presidenziale n. 225 del 29/09/2020 ha dichiarato la disponibilità di concedere al comune di San Giorgio del Sannio, l'utilizzo di una porzione degli immobili ospitanti le sedi dell'IIS Virgilio - Liceo Classico via G. Bocchini, 8 e Liceo Scientifico via S. Antonio, per una superficie complessiva di 387 m², dettagliatamente identificati nelle planimetrie allegate;

- il Comune di San Giorgio del Sannio, con deliberazione della Giunta

Comunale n° _____ del _____ ha deliberato di prendere in uso i predetti locali per soddisfare, per un periodo limitato di tempo, le maggiori esigenze di spazi dell'I.C. "Montalcini", in conseguenza dell'emergenza da Covid-19;

- la descrizione dell'immobile è riportata in dettaglio nell'allegato stato di consistenza redatto in contraddittorio dai tecnici incaricati dai rispettivi Enti che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

- al fine di regolarizzare il rapporto intercorrente tra la Provincia detentrica dell'immobile e il Comune, è stato stabilito di concedere l'utilizzo, a titolo oneroso, delle porzioni degli immobili come sopra descritti al canone di € 1.086,23 mensili (applicando lo stesso canone di € 2,81 m²/mese previsto nei contratti di locazione in essere n° 495/2006 e n° 739/2007 tra Comune di San Giorgio del Sannio e Provincia di Benevento);

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quante segue.

Art. 1) Premessa. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) Oggetto. Con il presente atto, il locatore concede l'utilizzo a favore del conduttore, che accetta, delle porzioni di immobili ospitanti le sedi dell'IIS Virgilio - Liceo Classico di via G. Bocchini, 8 per una superficie di circa 75 m² e del Liceo Scientifico di via S. Antonio per una superficie di circa 312 m², per una superficie totale di 387 m², al canone mensile di € 1.086,23;

Per una migliore identificazione dei locali si allegano al presente atto le relative planimetrie catastali.

Art. 3) Rimborso oneri di locazione. Il rimborso degli oneri di locazione e delle quota parte delle spese delle utenze sarà compensato con le somme che la Provincia di Benevento corrisponde al comune di San Giorgio del Sannio in virtù dei citati contratti in essere n. 495/2006 e n. 739/2007;

Art. 4) Durata - La presente concessione ha decorrenza dalla data di avvio dell'a.s. 2020/2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre lo scadere dell'anno scolastico 2020/2021 (orientativamente 23/07/2021). Si da atto che la presente concessione, di carattere temporaneo, è direttamente collegata alle disposizioni Ministeriali vigenti e da quelle che saranno adottate dal Governo per il contenimento della diffusione della pandemia COVID19;

Art. 5) Destinazione - Il conduttore si impegna a destinare l'edificio locato a fini scolastici.

Art. 6) Recesso - Il conduttore ed il locatore hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, soprattutto in caso di cessata necessità, dandone comunicazione al locatore mediante PEC almeno 1 mese prima.

Art. 7) Manutenzione e riparazioni - La manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti farà carico al locatore, mentre la custodia e la pulizia dei locali occupati sarà a carico del conduttore.

Il conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso della cosa locata.

ART. 8) Sicurezza - Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le disposizioni amministrative, edilizie ed urbanistiche.

Il locatore dichiara, altresì, che l'immobile è in regola con quanto prescritto dalla normativa in tema di prevenzione incendi e che tutti gli impianti

(elettrico, termico, ecc....) che assistono l'immobile sono conformi con quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

Sono a carico del locatore gli oneri e le spese conseguenti ad eventuali interventi di adeguamento per la messa in sicurezza dell'edificio riguardo la normativa sulla prevenzione incendi ed alla normativa sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il locatore potrà in qualsiasi momento ispezionare o fare ispezionare dai suoi delegati i locali affittati con preavviso di due giorni, salvo urgenza.

Art. 9) Obblighi del conduttore - Il conduttore è tenuto assumere gli oneri delle utenze a servizio dell'immobile locato per la quota parte occupata. La Provincia si farà carico di comunicare gli importi dal conduttore, calcolati sulla base dei consumi rilevati dalle fatture emesse dalle aziende fornitrici di servizi (rapporto superfici totali immobili/superfici occupate).

Il conduttore potrà apportare modifiche interne ove necessarie per l'uso per il quale l'immobile è stato locato, previa autorizzazione del locatore ed acquisizione delle eventuali autorizzazioni di legge. Resta espressamente convenuto che tutti gli interventi sia di ordinaria manutenzione che di modifica, questi ultimi limitatamente a quelli decisi dal conduttore e non dovuti ad adeguamenti previsti da disposizioni legislative, sia all'interno che all'esterno, nel rispetto dei limiti strutturali, funzionali ed estetici, restano ad esclusivo carico del conduttore, senza che questo possa nulla pretendere dal locatore sia nel corso del rapporto, sia al termine dello stesso, anche se rinnovato o prorogato in qualsiasi tempo.

Art. 10) Trattamento dati personali - Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.

196/2013 e s.m.i..

ART. 11) Il pagamento, se dovuto, delle imposte di registro e di bollo spettano alla locatrice ed al conduttore in parti uguali.

Art. 12) Rinvio - Per quanto non previsto e convenuto con il presente atto, le Parti si riportano alla disciplina vigente in materia di locazioni di immobili urbani ad uso diverso da abitazione nonché alle norme del Codice Civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Benevento lì

P. IL COMUNE

P. LA PROVINCIA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli nn. 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.

Benevento lì

P. IL COMUNE

P. LA PROVINCIA

AUTENTICA DI FIRME Repertorio n.

Io qui sottoscritto _____ Segretario Generale della Provincia di Benevento, certifico che, senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia fatta dalle parti con il mio consenso, hanno apposto in mia

presenza le loro firme:

-il _____ nat_ a _____ (BN) il _____,

nella qualità di _____ della Provincia di Benevento;

-il/la _____ nat_ a _____ il _____,

codice fiscale _____, quale _____

del comune di San Giorgio del Sannio;

delle cui identità personale io Segretario Generale sono certo.

Benevento li

Dott. _____